

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 20 del 18/03/2017

OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 - diciotto - del mese marzo alle ore 15:26 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
TANGANELLI LORENA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
OTTAVI SILVIA	Consigliere	*
FRAGAI GIANLUCA	Consigliere	-
MARCHETTI ALESSIA	Consigliere	*
PACCHINI LUCA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
SARRI ELENA	Consigliere	*
GUERRINI EUGENIO	Consigliere	*
CATERINI PAOLA	Consigliere	*
SCORCUCCHI MATTEO	Consigliere	-
MANFREDA TEODORO	Consigliere	*
ROSSI PAOLO	Consigliere	*
MEONI LUCIANO	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
BERTI FABIO	Consigliere	*

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario Comunale, Dott. Dottori Roberto**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione unificata sul bilancio ed argomenti connessi, sviluppatasi così come indicato nella propria precedente deliberazione n. 17, in data odierna, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57 – comma- 8 - del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio video del Consiglio Comunale;

VISTA

la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO

il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) ed in particolare la Parte 3 contenente la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO

che il comma 14 dell'articolo 1 della legge 208/2015 ha modificato in modo rilevante la disciplina della TASI; in particolare dal 01.01.2016 non rientrano più nel presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Il testo della suddetta norma prevede che:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

RILEVATO

che il comma 13 dell'articolo 1 della legge 208/2015 ha modificato in modo rilevante la disciplina della IMU; in particolare, per il Comune di Cortona, dal 01.01.2016 i terreni agricoli diventano esenti da IMU. Il testo della suddetta norma prevede che:

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

RILEVATO

che il comma 10 dell'articolo 1 della legge 208/2015 ha introdotto dal 01.01.2016 ai fini IMU, fra le fattispecie impositive alle quali si applica il beneficio della riduzione della base imponibile del 50 per cento la seguente fattispecie:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

RILEVATO

che il comma 53 dell'articolo 1 della legge 208/2015 ha introdotto dal 01.01.2016 ai fini IMU l'agevolazione dell'applicazione dell'aliquota per la seguente fattispecie:

“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.”

CONSIDERATO

che il comma 26 dell'art. 1 legge 208/2015 così come modificato dall'art. 1 della legge 232/2016 dispone che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di*

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000..”

ATTESO

che il comma 676 della L. 147/2013 prevede: "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";

DATO ATTO

che per garantire un gettito a titolo di TASI per l'anno 2017, adeguato con gli obiettivi dello schema di bilancio in fase di predisposizione, e tenuto conto di quanto sopra detto, si dovrà provvedere ad applicare le seguenti aliquote:

- 2,5 per mille applicata alle seguenti unità immobiliari:

a) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

– 0,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

VISTO

Il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale si rinvia alle norme contenute nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 06.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.4.2016 con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria e TASI per l'anno 2016;

CONSIDERATO

che allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'amministrazione comunale di Cortona, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio è necessario confermare per l'anno 2017 le aliquote deliberate per l'anno 2016;

VISTO

il comma 11 dell'art. 5 del D.L. del 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, che ha differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione per l'anno 2017;

ATTESO

Che è necessario trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e di adempiere alle altre prescrizioni normative;

VISTO

il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, come risulta dall'allegato "A" inserito nell'originale;

VISTO

l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Manfreda, Rossi, Meoni, Berti e Carini), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) nonché le aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibile (TASI) per l'anno 2017 nelle misure stabilite nella tabella che segue:

Nr. fattispecie	IMU	TASI	Descrizione fattispecie
1	-	2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2	6,0 per mille	0,0 per mille	abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; detrazione per abitazione principale: misura fissata dalla normativa vigente (art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011);

3	8,8 mille	per	0,0 mille	per	abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU). Nel caso di rispetto delle condizioni previste nel comma 10 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (che ha introdotto la lettera 0a) al comma 3 art. 13 del D.L. 201/2011) la base imponibile viene ridotta del 50%.
4	9,9 mille	per	0,0 mille	per	abitazione e relative pertinenze affittate con contratto registrato per un periodo superiore a 6 mesi durante l'anno
5	10,6 mille	per	0,0 mille	per	tutte le abitazioni (categoria catastale A salvo A/10) e le relative pertinenze diverse dalle abitazioni principali e dalle fattispecie individuate ai numeri 3 e 4.
6	10,6 mille	per	0,0 mille	per	Unità immobiliari iscritte nelle seguenti categorie catastali: D/1, D/4, D/5, D/6 e D/7
7	Esenti		Esenti		Terreni agricoli
8	9,9 mille	per	0,0 mille	per	Aree fabbricabili
9	-		0,0 mille	per	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura
10	9,9 mille	per	0,0 mille	per	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nei punti precedenti
11	Riduzione aliquota		0,0 mille	per	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (ex comma 53 dell'articolo 1 della legge 208/2015)

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e che verrà adempiuto alle altre prescrizioni normative;

4) di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del d. l.vo 267/2000, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Manfreda, Rossi, Meoni, Berti e Carini), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti..

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
Tanganelli Lorena**

**Il Segretario Comunale
Dott. Dottori Roberto**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**